



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In Nome Del Popolo Italiano**

**IL TRIBUNALE DI CASSINO**

**Sezione Civile - Procedure Concorsuali**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Rossella Pezzella                    presidente,  
dott. Lorenzo Sandulli                        giudice relatore,  
dott. Luigi Salvia                                giudice,

esaminati gli atti del procedimento unitario n. 89/2024, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal ricorrente CASTRECHINI TOMMASO (C.F. CSTTMS79M06G838Q), residente in Piedimonte San Germano (Fr) alla via Casilina Nord n. 91, in proprio e n.q. di legale rappresentante e socio accomandatario della società CAFFE' MANZONI DI CASTRECHINI TOMMASO & C. S.A.S. (P.I. 02677400604), con sede legale in Aquino (Fr), viale Manzoni n. 4/6, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Arianna Romano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino alla via Del Carmine n. 5, con l'ausilio del gestore della crisi rag. Mario Delli Colli, nominato dall'OCC di Cassino;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 ccii, tenuto conto della residenza del ricorrente;

verificato che non risultano presentate dal ricorrente domande di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore, avendo peraltro questi specificato nella memoria integrativa le ragioni che lo hanno portato a scegliere la procedura di liquidazione controllata in luogo delle altre;

rilevato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, inteso nella fattispecie come lo stato quantomeno di crisi del consumatore ex art. 2, c. 1, lett. c), ccii, posto che a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 178.526,41, comprese le spese prededucibili del presente procedimento, il patrimonio di cui dispone il ricorrente è rappresentato: dalla somma attualmente versata dalla sig.ra Castrechini Anna, per euro 3.500,00 secondo quanto riferito dal Gestore della Crisi, Rag. Delli Colli, nella relazione integrativa datata 14.12.2024, in virtù di contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 24.04.2024, con scadenza al 30.11.2024; dal valore di realizzo della cessione di azienda per



l'attività commerciale Caffè Manzoni di Castrechini Tommaso e C. s.a.s., fissato in euro 25.000,00 (resta inteso che per la cessione di azienda dovrà prima procedersi alla sua stima e poi seguirsi procedure competitive soggette a pubblicità); nonché dal reddito da lavoro dipendente del ricorrente che attualmente risulta assunto presso la società Giannetti s.r.l. con contratto di lavoro a tempo determinato e full-time, con stipendio mensile di euro 2.400,00 di cui intende mettere a disposizione in favore della procedura la quota di euro 600,00 mensili – eccedente rispetto ai bisogni correnti familiari (euro 1.800,00 mensili) – per 36 mensilità, pari ad euro 21.600,00;

verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), ccii, in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, c. 2, ccii, novellato a seguito dell'introduzione del c.d. correttivo ter, essendo detta relazione completa, altresì, dell'attestazione secondo cui è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

preso atto, inoltre, delle spese necessarie al mantenimento del ricorrente, ragion per cui si ritiene che debba lasciarsi nella sua disponibilità, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lett. b), la somma mensile di euro 1.800,00 mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40 ss. e 268 ss. ccii:

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente Tommaso Castrechini (Cod. Fisc. CSTTMS79M06G838Q), residente in Piedimonte San Germano (FR) alla Via Casilina Nord n. 91, in proprio e n.q. di legale rappresentante e socio accomandatario della società Caffè Manzoni di Castrechini Tommaso & C. S.a.S. (Partita Iva 02677400604), con sede legale in Aquino (FR), Viale Manzoni n. 4/6;

nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Sandulli;

nomina Liquidatore il Rag. Mario Delli Colli, indirizzo pec:  
[mario.dellicolli@pec.commercialisti.it](mailto:mario.dellicolli@pec.commercialisti.it), già Gestore della Crisi;



ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone che sia prorogato il contratto di affitto di azienda sottoscritto da Castrechini Anna in data 24.04.2024 fino alla cessione dell'azienda che sarà realizzata dal liquidatore, e comunque, entro e non oltre un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.800,00, ai sensi dell'art. 268, c. 4, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore;

dispone che il Liquidatore:

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web di questo Tribunale;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dalla apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, c. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dalla apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere con allegato il conto della sua gestione e l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, c. 3, CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;

- chieda, una volta eseguito il riparto finale dell'attivo, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Cassino, il 13.1.2025

Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli

Il presidente, dott.ssa Rossella Pezzella

